

LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 1992, N. 5

Norme sull'ordinamento della polizia municipale¹

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 65 dello Statuto speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e della legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, i principi generali dell'ordinamento del personale dei Comuni addetto al servizio di polizia municipale.

Art. 2 (Potere regolamentare del Comune nel settore della polizia municipale)

1. I Comuni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento dei Comuni approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L e delle leggi provinciali previste dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, emanano regolamenti per disciplinare il settore della polizia locale, urbana e rurale e per lo svolgimento del relativo servizio e la disciplina del personale ad esso addetto.

2. Ove non si proceda alla costituzione del Corpo di polizia municipale, i Comuni provvedono ad integrare il regolamento organico del personale dipendente con apposite disposizioni per gli addetti al servizio di polizia municipale, nel rispetto della

¹ In B.U. 28 luglio 1992, n. 31.

disciplina della funzione disposta dalle leggi provinciali ai sensi dell'articolo 9, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 3 (Collaborazione fra i Comuni per lo svolgimento del servizio di polizia municipale)

1. I Comuni possono esercitare compiti di polizia municipale ed il relativo servizio anche in forma consortile o associata; possono inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea di personale e di mezzi operativi per il conseguimento di obiettivi comuni.

2. Il personale di polizia municipale può essere distaccato o comandato a svolgere le proprie funzioni presso altra amministrazione comunale per soddisfare esigenze di natura temporanea; in tal caso opera alle dipendenze dell'autorità locale dell'amministrazione suddetta mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali; i Comuni interessati, anche mediante apposite convenzioni, disciplinano rimborsi o compensazioni reciproche.

Art. 4 (Dotazioni organiche dei servizi di polizia municipale)

1. I Comuni, nel definire i propri organici, prevedono specifiche dotazioni organiche per gli addetti ai servizi ed ai Corpi di polizia municipale, nei limiti posti dalla legislazione vigente e secondo parametri fissati dalle leggi provinciali di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 5 (Compiti dei Comuni nel settore della formazione e aggiornamento professionale)

1. I Comuni, singoli o associati, o le loro associazioni rappresentative a livello provinciale, concorrono alla formazione e aggiornamento professionale del personale addetto al servizio di polizia municipale, nell'ambito degli accordi di livello provinciale inerenti la formazione dei dipendenti dei Comuni, stipulati fra le organizzazioni sindacali e le associazioni rappresentative degli enti locali.

Art. 6 (Revisione regolamenti comunali)

1. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adottare o ad adeguare alle norme della presente legge e delle successive leggi provinciali i propri regolamenti riguardanti il personale addetto al servizio di polizia municipale.
